

La tutela dei minori nei sistemi di prevenzione e contrasto della criminalità

di *Luigi Barone**, *Claudio Cottatellucci***

1. La mafia svanirà come un incubo se i giovani le negheranno il consenso¹

Da qualche tempo, nello scenario malavitoso napoletano si registra un fenomeno titolato come “paranza dei bambini”. Si tratta di bande di adolescenti tra i 16 e i 18 anni, decisi a rottamare i vecchi boss per riprendersi la città, capaci di uccidere per futili motivi e per i quali la morte, più cercata che temuta, non è un freno inibitivo della loro condotta criminale. Questo fenomeno al quale è stata dedicata l’attenzione della letteratura e dei mass media² ripropone con più urgenza la necessità di mobilitare a qualsiasi livello le migliori risorse delle istituzioni e delle comunità locali per tutelare i soggetti di minore età, che indottrinati alla violenza e sradicati da qualsiasi valore sono sfruttati, usati dai sistemi criminali per mantenersi e riprodursi nel tempo. Per mettere in difficoltà le organizzazioni malavitose di stampo ’ndranghetista che insidiano i cittadini più giovani e più vulnerabili non sembra basti più la sottrazione di armi e denaro. Dal momento che *potere e cultura* mafiosa si tramandano da padre in figlio, una azione sistematica di contrasto del ricambio generazionale potrebbe costituire la vera svolta strategica per mettere in seria difficoltà le famiglie della ’ndrangheta e dare ai giovani a loro sottomesi la possibilità di scegliere liberamente il loro futuro.

* Già giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Roma.

** Giudice del Tribunale per i minorenni di Roma.

Il primo i parr. 1 e 2, il secondo i parr. 3 e 4.

1. “*Se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo*” (Parole di Paolo Borsellino).

2. R. Saviano, *La paranza dei bambini*, Feltrinelli, Milano 2016; *Robinù*, documentario ideato e diretto da M. Santoro.

In questa direzione si muovono da alcuni anni gli uffici del distretto giudiziario di Reggio Calabria che nel 2013 hanno siglato un Protocollo di Intesa il cui obiettivo è quello di “realizzare interventi giudiziari coordinati a tutela dei minorenni disagiati, autori o vittime di reati della provincia di Reggio Calabria, territorio caratterizzato dalla capillare presenza di organizzazioni criminali a struttura familiare, che non si fanno scrupolo di coinvolgere i minori, assicurandosi così continuità generazionale”. In particolare, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria con provvedimenti giudiziari incide sulla responsabilità genitoriale dei soggetti appartenenti a clan malavitosi, di stampo ’ndranghetista, disponendo l’allontanamento dei figli minorenni dal nucleo familiare e il loro collocamento in strutture comunitarie fuori dalla Regione Calabria. L’efficacia e l’incisività di tali provvedimenti è garantita dalle sinergie e dalle prassi condivise tra istituzioni, servizi e privato sociale poste in essere in ambito territoriale. È una piccola rivoluzione nei tradizionali approcci di contrasto allo sfruttamento dei minori da parte delle organizzazioni mafiose che attualizza il pensiero/profezia di Giovanni Falcone sulla sparizione della mafia³ e che getta le fondamenta per riaffermare il diritto di ogni cittadino a vivere, come diceva il giudice Borsellino *“la bellezza del fresco profumo della libertà che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità”*.

2. Madri e figli: una piccola falla nella fortezza delle famiglie ’ndranghetiste

In terra di ’ndrangheta, da alcuni anni, sono le madri che, rivolgendosi al giudice dei minori, prendono l’iniziativa per dare una svolta decisiva al corso di vita della loro famiglia dei loro figli e di loro stesse. A rischio della loro incolumità e di emarginazione da parte del vicinato e della comunità locale. «I miei figli sono ribelli, violenti, sono affascinati dalla cultura della ’ndrangheta e attratti dalle armi. Mio figlio Rosario pensa che andare in carcere sia un onore... Non riesco a controllarli più... La prego, mandi i miei figli lontano da Reggio Calabria, vorrei che avessero delle regole forti perché altrimenti

3. “La mafia non è affatto invincibile; è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto, bisogna rendersi conto che è un fenomeno terribilmente serio e molto grave; e che si può vincere non pretendendo l’eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzioni” (G. Falcone). Da questo pensiero sembra discostarsi, inaspettatamente, il commento di Saviano al documentario *Robinù* di Michele Santoro: “(...) una cosa dobbiamo metterla in chiaro, subito: la Napoli che ci mostra Michele Santoro non potrà mai essere diversa da se stessa, non potrà mai cambiare. I figli di quella Napoli hanno il destino già deciso, segnato”; “(...) a Napoli, nei quartieri più difficili, non ci sono alternative alla strada. Nessuno offre alternative alla strada” (*La Repubblica*, 8 settembre 2016).

non hanno rispetto di nulla... La prego di comprendere quanto sia sofferta la mia decisione che per la prima volta esterno davanti a un giudice»⁴. Questa supplica di una madre al giudice, identica nella sostanza a quella di tante altre riportate in questo fascicolo, riveste una rilevanza antropologica e sociale importante in ordine al cambiamento dell'assetto sociale nelle aree dominate dalla 'ndrangheta.

Rivolgersi al giudice, in questo caso, è il simbolo, il germe di una riscossa morale, una aperta ribellione alla "signoria territoriale" dei clan 'ndranghetisti, un coraggioso atto di fiducia verso gli uomini dello Stato, di cui ne viene riconosciuta implicitamente l'esclusiva sovranità. In una terra di violenza, di paura, di soprusi, di impoverimento umano, di sfiducia negli uomini che rappresentano le istituzioni questo evento può, dunque, segnare nelle comunità del Mezzogiorno l'inizio di una diversa geometria dei rapporti cittadino/stato e delle relazioni familiari e sociali fondate sulla libertà di autodeterminarsi.

C'è anche un altro aspetto in questo fenomeno delle madri di 'ndrangheta che si rivolgono *in segreto* al giudice per proteggere i loro figli da un inevitabile destino di sangue e di degrado morale. Esso attiene concretamente all'organizzazione della vita familiare nucleare e allargata e alle funzioni svolte da chi esercita la responsabilità genitoriale. La denuncia delle madri di 'ndrangheta mette sotto accusa davanti al giudice dei minori una cultura familiare della sottomissione e dell'*onore*, un sistema di valori fortemente connotato in senso criminale, una inadeguatezza dei metodi educativi improntati ad una pedagogia dell'odio. È da qui che prende il via l'azione dei giudici del TM di Reggio Calabria, i quali in una ottica giurisprudenziale inedita con provvedimenti di decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale, dispone l'allontanamento dei figli e il loro collocamento in luogo fuori portata da ogni contatto abituale. Una misura che serve ai minori a sperimentare possibilità evolutive della loro personalità diverse da quelle offerte dal contesto di provenienza ed evitare la loro strutturazione malavitosa funzionale alla perpetuazione del sistema 'ndranghetista⁵. La disconferma del potere mafioso sulle vite delle persone e la messa in crisi del sistema familiare 'ndranghetista hanno prodotto una crepa nella fortezza dei clan che in questa fase si sentono sotto attacco per un cedimento proveniente dal fronte interno.

3. Vittime e autori

Sono diversissimi i contesti sociali e culturali che la riflessione sviluppata in questo fascicolo della Rivista – senza accomunare – accosta: viene da chie-

4. G. Cananzi, "Madri di 'ndrangheta", in *Il Messaggero di San Antonio*, 29 maggio 2016.

5. Si consideri che "nell'anno 2016, scrive Di Bella in questo volume, il tribunale si trova a giudicare i figli o i fratelli di coloro che erano processati negli anni novanta e nei primi anni del duemila, tutti appartenenti alle storiche famiglie del territorio".

dersi che cosa (col)leghi giovani appartenenti, o comunque provenienti, da contesti di criminalità organizzata autoctona, come accade nei contesti mafiosi qui narrati nella realtà calabrese, con i giovani migranti, spesso di seconda generazione, che tendono a riprodurre nel paese di arrivo modelli devianti di importazione, sino alla ri/formazione delle “bande-nazioni”, come emerge dalla ricostruzione di alcune vicende svoltesi nell’ultimo decennio, soprattutto a Milano e Genova.

O ancora, e qui l’interrogativo appare se possibile ancora più aperto, se tratti comuni sia possibile identificare tra queste narrazioni e quella fascinazione del radicalismo violento, di matrice jihadista, che in alcuni paesi europei arriva a coinvolgere anche giovani minorenni, con esempi, almeno per ora, numericamente limitati per quanto riguarda il nostro paese.

Una prima risposta sembra offrire proprio la lettura “in parallelo” di queste diverse narrazioni, quando si riferisce – ancor meglio quando lascia la parola – agli stessi protagonisti di queste storie; sembra estensibile ad ognuno dei contesti richiamati la considerazione che l’appartenenza a queste organizzazioni a tutti richiede il medesimo prezzo: la negazione stessa della propria età adolescenziale.

Mentre al contrario, è proprio l’età dei protagonisti il primo, essenziale tratto che queste storie accomuna, che li fa vicini e confrontabili, pur nelle loro diversità.

Se da questa considerazione si muove, allora, certo in una dimensione affatto diversa da quella in cui si situa l’accertamento delle responsabilità penali individuali, diviene evidente come «le prime vittime della mafia sono proprio i ragazzi delle mafie»⁶.

Forse, non troppo diversamente, si potrebbe dire di quei ragazzi che si arruolano, attraverso un complesso rituale, nelle bande latino americane, come emerge poi dalla testimonianza di chi riesce a distanziarsene e sviluppare capacità critica sul proprio percorso di vita⁷. O degli altri, di cui sappiamo molto meno, tentati dalla violenza jihadista.

Potrebbe sembrare un accostamento persino ovvio, o più semplicemente dimentico delle differenze, se non fosse che il confronto con queste realtà

6. In questo senso cfr. R. Di Bella, “Le potenzialità della Giustizia minorile nel contrasto ai sistemi criminali familiari”, in questo numero, p. 26: «chiamati a fare esercito, a fare a meno della loro giovinezza e del loro mondo interno, per essere completamente a disposizione di interessi che non li riguardano, senza l’incertezza e l’ingombro delle emozioni, della paura, dei sentimenti. I ragazzi di ’ndrangheta non esprimono, infatti, alcuna emozione, sono educati a controllarsi per non tradirsi e per non tradire».

7. Risulta particolarmente espressivo il racconto, riportato da J. Moyersoen. “Le bande di giovani latino-americani”, in questo numero, p. 140, del giovane che decide di lasciare l’organizzazione in cui si era arruolato, ed osserva «Mi chiesi: perché? Credo che la ragione sia da cercare nel desiderio di affermarsi tra i coetanei. Vuoi rispetto. Lo esigi. Lo imponi. A qualsiasi costo. Buttando all’aria affetti, sempre più predisposto al crimine. Penso che per avere importanza come persona la strada sia davvero tutt’altra».

mette in luce – in prospettiva per forza di cose speculare – l’angolazione dello sguardo con cui questi fenomeni vengono osservati.

Infatti, se si stenta a cogliere gli elementi comuni è perché lo sguardo, per usare l’espressione che richiama nel suo contributo Benasayag, tende a restare prigioniero della “dissoluzione della categoria dell’infanzia”, sostituita dalle più diverse etichettature⁸ che ne frantumano la comune condizione legata all’età per consegnarne l’identità ai contesti – adulti – di riferimento.

Meno riconosciuti per la loro effettiva età perché più plasmabili, come sanno bene proprio le organizzazioni che li arruolano⁹.

Queste considerazioni non debbono ovviamente trascurare le sensibili differenze che segnano queste realtà.

Una tra tutte, e particolarmente rilevante nell’ottica della giustizia minorile: l’enorme differenza di peso, di potere, dei nuclei familiari di appartenenza e dei ruoli genitoriali al loro interno.

In nessun caso i ruoli genitoriali sono irrilevanti, né è mai trascurabile la funzione positiva che possono assolvere nella prospettiva di favorire la fuoriuscita dei figli da organizzazioni e modelli di condotta criminale.

Fuori discussione il fatto che la variabile familiare sia, in ogni caso, di importanza cruciale.

Ma ben diversa è la posizione di partenza degli adulti: radicata e salda, della famiglia mafiosa autoctona, al punto che la prospettiva della trasformazione del percorso di vita dei figli dipende spesso proprio dalla presa di distanza delle madri dai ruoli tradizionali, in sostanza da una decostruzione del nucleo familiare; molto incerta invece quella dei genitori nel caso dei figli arruolati nelle bande latino-americane, in una posizione sociale marginale, spesso fiaccati nell’autorevolezza della loro funzione genitoriale proprio dalla vicenda migratoria.

4. Le strategie di prevenzione e contrasto

Le esperienze riportate in questo fascicolo aiutano nella comprensione di alcune possibili vie d’uscita.

8. M. Benasayag, in questo numero, p. 168 «Non c’è più, anche, agli occhi dei nostri contemporanei l’espressione: “ah, è un bambino”. Questo è un bambino, ma di quale classe sociale, di quale religione, di quale periferia. Al posto di questa categoria dell’infanzia, vi sono altre etichette che emergono nella rappresentazione dell’infanzia».

9. Osserva a questo proposito ancora M. Benasayag, *C’è una vita prima della morte?*, Erickson, Trento 2015, pp. 47-48 «Tutti si trovano sulla stessa barca, se non per il fatto che un giovane può essere malauguratamente distrutto e rimodellato con molta più facilità. Non è un caso per esempio che per fare la guerra siano molto più adatti i giovani (...) Ne abbiamo la prova infelicissima nell’orrore dei bambini-soldato».

Pongono anche in luce come il discorso pubblico su questi temi sia condizionato, e conteso, nella scelta dell'approccio regolativo tra due diverse opzioni di sistema.

Una prima affidata all'intervento giurisprudenziale, necessariamente analitico e casistico, possibile già oggi, come dimostrano le esperienze riportate, sostanzialmente "a legislazione invariata", attraverso una lettura del disposto normativo che valorizza a fondo, tra l'altro, l'integrazione dell'intervento penale sul fatto reato e di quello civile sul nucleo familiare di appartenenza dell'autore, come solo nell'ambito della giustizia minorile è oggi possibile fare.

Questo approccio richiede di ricercare attentamente le sinergie con le diverse agenzie pubbliche presenti sul territorio, come dimostrano tra l'altro alcuni dei documenti pubblicati in questo numero¹⁰, e sta dimostrando di riuscire a raggiungere anche risultati significativi in termini numerici.

La sfera pubblica del dibattito e della proposta politica si muove invece in una dimensione diversa, attratta, come frequentemente avviene in casi analoghi, da quello che, con espressione forse semplificata ma efficace, viene definito "l'uso simbolico" del diritto penale.

Il fulcro dell'impostazione è sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale come «sanzione accessoria» alla condanna penale, legata ad automatismi applicativi; percorso non nuovo e non indenne, anche di recente, da censure di costituzionalità, seppure per fattispecie ben diversa da quella di cui in queste pagine ci si occupa¹¹.

La lettura di questo fascicolo della Rivista aiuta a ragionare anche su quest'alternativa, e in alcuni suoi contributi disvela bene non solo l'errore di prospettiva, ma l'inefficacia concreta che la seconda opzione porta con sé¹².

Con ciò, richiama, se ce ne fosse bisogno, all'essenza di un esercizio della giurisdizione che, come quella minorile, si dimostra capace di accompagnare questi giovani attraverso un percorso progressivo di affrancamento dai modelli criminali.

10. Cfr. in questa prospettiva sia il "Il protocollo siglato dagli Uffici Giudiziari della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 21.3.2013" sia "Il memorandum di intesa tra il Consolato dell'Ecuador ed il Comune di Genova", in questo numero, rispettivamente a p. 221 e a p. 237.

11. Il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2013, n. 7 con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 569 c.p. nella parte in cui stabilisce l'applicazione automatica della pena accessoria della perdita della potestà genitoriale in caso di condanna per il delitto di soppressione di stato. Su questo V. Manes, *La Corte costituzionale ribadisce l'irragionevolezza dell'art. 569 c.p. ed aggiorna la "dottrina" del "parametro interposto"*, in www.dirittopenale contemporaneo.it, 28 gennaio 2013.

12. Cfr. S. Casabona, *Limiti alla funzione educativa dei genitori tra strumenti di controllo giudiziari e automatismi legislativi*, in questo numero, p. 60 che al riguardo osserva: "Tuttavia, la pena accessoria, diventando esecutiva solo dopo anni, a seguito della sentenza di condanna definitiva, appare essere – ai fini della reale tutela del benessere del minore – un'arma 'spuntata', di certo non di immediata esperibilità, come sono invece i provvedimenti *de potestate*".